

(N. 1559)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1966

Proroga al 30 aprile 1966, del termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, il Governo è stato autorizzato ad esercitare provvisoriamente, e comunque non oltre il 28 febbraio 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966.

Si rende ora necessario assicurare, mediante proroga dell'esercizio provvisorio, la continuità della gestione statale, in attesa dell'approvazione del disegno di legge relativo al progetto di bilancio per l'anno finanziario corrente.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, che si sottopone al vostro esame, inteso a prorogare al 30 aprile 1966 il termine suddetto.

Tale nuovo termine del 30 aprile 1966 rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede l'accennato regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

In relazione al contenuto del provvedimento in parola, se ne stabilisce l'entrata in effetto al 1° marzo 1966.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previsti nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° marzo 1966.